



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera c) e l'articolo 56;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare “*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*”, per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il proprio dispositivo prot. DGSAF 27237 del 22/11/2021 avente ad oggetto “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria. Istituzione di ZUR “che ha ampliato la Zona di Ulteriore Restrizione prevista dal dispositivo n. 25660 del 05/11/2021;

VISTI i resoconti delle riunioni della Unità di crisi centrale tenutesi il 30 novembre 7 e il 14 dicembre 2021 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSAF, della DGISAN, del Segretariato Generale, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, del Centro di riferimento nazionale per l’influenza aviaria presso l’IZS delle Venezie, del Covepi presso l’IZSAM di Teramo, dell’IZSLER di Brescia nella quale sono state discusse nuove strategie di intervento negli allevamenti avicoli alla luce di ulteriori conferme di focolai di influenza aviaria in diverse località della provincia di Verona, Padova e Brescia;

CONSIDERATO che nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati confermati nelle province di Mantova, Cremona, Vicenza e Udine, zone ad alta densità avicola;

CONSIDERATO che ulteriori casi di influenza aviaria ad alta patogenicità continuano ad essere segnalati in diverse regioni italiane;

CONSIDERATA la necessità di adottare ulteriori misure sanitarie al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del virus dell’influenza aviaria nelle Regioni Veneto e Lombardia ed evitare il suo ingresso in altre regioni ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale, ingenti costi economici, chiusura dei mercati esteri nonché rischi per la salute pubblica;

CONSIDERATA la necessità di rafforzare la regolamentazione dell’accasamento del pollame come definito dal decreto legislativo n. 9/2010 , articolo 2, comma 1, lettera d), nella ZUR per ridurre il più possibile la pressione biologica nell’area interessata ed evitare una ulteriore diffusione dell’epidemia;

RITENUTO quindi di dover riorganizzare e potenziare le misure previste dalla citata nota prot. n. 27237 del 22/11/2021 nella Zona di Ulteriore Restrizione;

CONSIDERATO che secondo quanto riferito dal Centro di Riferenza Nazionale per l’Influenza Aviaria il focolaio in provincia di Rimini riguarda un allevamento rurale e quello in provincia di Udine deriva molto probabilmente da nuova introduzione da selvatici senza apparenti connessioni con i focolai del Veneto e della Lombardia;

RITENUTO pertanto di non includere nella ZUR i focolai delle provincie di Udine e di Rimini;

RITENUTO alla luce della mutata situazione epidemiologica di dover consentire alle Asl territorialmente competenti di avvalersi della possibilità di conferire delega di funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali ai sensi e conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016 al fine di poter conseguire un più efficace contrasto alla diffusione del virus influenzale;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

(Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR))

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687, in aggiunta alle zone di protezione e sorveglianza già istituite intorno ai focolai, è istituita una zona di ulteriore restrizione (di seguito ZUR) che ricomprende il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al presente dispositivo. Nell'ambito della ZUR sono identificate tre distinte aree: area ad altissimo rischio (Allegato 1, parte a), area ad alto rischio (Allegato 1, parte b), area a medio rischio (Allegato 1, parte c).

2. Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce e verifica che nelle aziende avicole a carattere commerciale ubicate nella ZUR siano applicate le seguenti misure:

- a. effettuazione del censimento del pollame negli allevamenti industriali;
- b. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile per aspetti strutturali o perché il benessere degli animali potrebbe risultare compromesso, essi devono essere confinati in altro edificio o luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende come già previsto dalla Nota Ministeriale prot. n. 23818 del 15/10/2021;
- c. adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- d. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti, destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato 3 al presente dispositivo;
- e. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, stame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
- f. devono essere attentamente rispettate le misure di biosicurezza per gli ingressi e le uscite dai fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, in particolare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di biosicurezza (dogana danese). Deve essere garantita un'accurata pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

3. La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di cui alla lettera b) del comma 2 si applica anche al settore rurale e agli allevamenti non commerciali.

4. Nel territorio della ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame ed altri volatili.

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – lrुocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

5. Nel territorio della ZUR è sospesa la pratica dell' utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. E' inoltre vietato il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna.

Articolo 2

(Ulteriori misure nella ZUR Allegato 1 parte a e parte b)

1. E' vietato l'accasamento di pollame negli allevamenti situati nelle zone protezione e di sorveglianza istituite a seguito della conferma di focolai e nei comuni ricadenti nella ZUR riportati nell'Allegato 1, parte a) e parte b) (ad altissimo e ad alto rischio) al presente dispositivo.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma negli allevamenti situati nei comuni ricadenti nell'Allegato 1, parte b), ad accezione degli allevamenti inclusi nelle zone di protezione e sorveglianza, il Ministero della salute, su richiesta della Regione competente per territorio, può concedere l'autorizzazione all'accasamento, previo parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRNIA). Il parere del CRNIA dovrà tenere conto anche della situazione epidemiologica, della collocazione geografica e della densità di allevamenti avicoli nell'area interessata dall'accasamento. La Regione territorialmente competente dovrà inviare, unitamente alla richiesta e al programma di accasamento, una valutazione favorevole dell'applicazione dei requisiti di biosicurezza verificati dai Servizi veterinari localmente competenti. Il Ministero della salute in accordo con il CRNIA e le Regioni definirà parametri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra

3. Gli accasamenti del pollame negli allevamenti situati nei comuni ricadenti nell'Allegato 1, parte c), ad eccezione di quelli inclusi nelle zone di protezione e sorveglianza sono consentiti alle condizioni di cui al successivo articolo 3 e previa presentazione di una programmazione degli accasamenti da parte delle filiere basata su criteri definiti dal Ministero della Salute, in accordo con il CRNIA e le Regioni.

4. Le filiere e tutti gli operatori dovranno programmare l'attività degli incubatoi tenendo conto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

5. Il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende di pollame a carattere commerciale sia rispettato quanto segue:

- a. l'invio del pollame agli impianti di macellazione deve avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico;
- b. prima dell'invio il pollame deve essere sottoposto, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente dispositivo, per la ricerca del virus, nelle 48 ore precedenti il primo carico. La visita clinica e il campionamento dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica il Veterinario ufficiale dovesse rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, è necessario che effettui ulteriori prelievi sui morti e sui malati. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente;
- c. per quanto riguarda la macellazione di tacchini da carne e broiler, gli impianti di macellazione devono essere situati all'interno del territorio di cui all'Allegato 1, parte a) e parte b) e comunque all'interno della ZUR. Per quanto riguarda le altre specie di pollame, la macellazione dovrà essere effettuata all'interno della ZUR (Allegato 1, parte a, parte b e parte c). Eventuali invii per macellazione al di fuori del territorio di cui all'allegato 1, parte a) e parte b) o comunque della ZUR dovranno essere valutate dalle Regioni interessate;

d. la movimentazione da vita del pollame e degli altri volatili in cattività, dagli allevamenti della zona di cui al presente articolo, deve avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico e gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo nelle 48 ore precedenti il primo carico per la ricerca del virus, con le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente dispositivo. Il prelievo dei campioni e la visita clinica devono essere ripetuti ogni 48 h fino al completamento del carico. L'allevamento di destinazione (ad eccezione degli allevamenti di galline ovaiole) deve essere vuoto. Dopo l'accasamento deve essere effettuato un controllo a cadenza settimanale con la raccolta di almeno 5 morti, il controllo deve essere effettuato per tre volte consecutive. Le movimentazioni di animali da vita, al di fuori del territorio di cui all'elenco dell'Allegato 1, parte a) e parte b) (altissimo e alto rischio), dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione.

6. La macellazione del pollame, presente negli allevamenti ricadenti nella ZUR, deve avvenire sulla base di una programmazione settimanale effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e deve tenere conto delle capacità di macellazione degli impianti disponibili.

Articolo 3 (Ulteriori misure nella ZUR)

1. Le movimentazioni di pollame dal territorio di cui all'Allegato 1, parte c), verso il macello è consentita esclusivamente previa visita clinica da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il primo carico e prelievi per la ricerca del virus, di cui all'allegato 2, da ripetersi ogni 48 ore fino al completamento del carico. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente.

2. Le movimentazioni da vita di pollame e altri volatili in cattività in entrata nel territorio di cui all'Allegato 1 parte c) e in uscita dal territorio di cui all'Allegato 1, parte c), dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione.

Articolo 4 (Monitoraggio della malattia)

1. Negli allevamenti di ovaiole situati nel territorio di cui all'Allegato 1, parte a), il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente dovrà garantire il prelievo di campioni su almeno 5 volatili morti, a cadenza settimanale, per la ricerca del virus dell'influenza aviaria.

2. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018, ma non ricomprese nel territorio della ZUR, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente dovrà garantire il prelievo di almeno 5 volatili morti, ogni 21 giorni, per la ricerca del virus dell'influenza aviaria negli allevamenti di pollame (galline ovaiole e tacchini sopra i 30 gg).

3. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente gli aumenti della mortalità e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. Nel caso di variazione dei suddetti parametri, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, dovrà immediatamente effettuare un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e effettuando prelievi per la ricerca del virus su almeno 5 volatili morti e 20 ammalati per capannone, nel caso in cui non fosse presente la numerosità prevista

dal presente campionamento, deve essere effettuato il campionamento su tutti i morti e su tutti i soggetti ammalati presenti.

Articolo 5 (Misure di controllo nei territori a rischio)

1. Nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, a eccezione delle aree contenute nella ZUR, l'invio del pollame al macello, deve avvenire previa visita clinica effettuata 48 ore antecedenti il primo carico con effettuazione del campionamento come indicato in Allegato 2.

2. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 è sospesa la pratica di utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio-

3. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 è disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto come già previsto dalla nota prot. n. 23818 del 15/10/2021, compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di riferimento.

4. E' sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

5. Sono vietate fiere, mostre e mercati di volatili nel territorio delle zone a rischio .

Articolo 6 (Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)

In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario dell'ASL localmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso dei veterinari ufficiali e persone estranee negli allevamenti.

2. La Regione territorialmente competente per territorio, in caso di necessità, ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016, sentito il Ministero della Salute, può delegare funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali all'interno della ZUR ivi comprese le zone di sorveglianza e protezione limitatamente alla durata della ZUR stessa.

Articolo 7 (Separazione funzionale)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – lrुocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Le Filiere avicole operanti sul territorio delle regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni. Di tale principio si terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti

Articolo 8 (Misure di biosicurezza)

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare, le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

2. Oltre alle misure di cui al precedente comma, nella ZUR di cui all'articolo 1, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:

- a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento;
- b. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento e l'allevatore deve garantire individuare singolarmente e correttamente registrare tutto il personale impiegato nell'attività.

Articolo 9 (Misure di biosicurezza per l'attività venatoria e per le attività connesse con la conservazione delle specie selvatiche)

1. Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori che effettuano attività venatoria in tutto il territorio nazionale di :

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) nell'area di caccia; la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di dpi possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo venatorio sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per la caccia;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc. ecc. una volta terminata l'attività di caccia giornaliera (candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio)
- d) smaltire correttamente le parti di selvaggina non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE prot. n. 56437 de l'8/12/2021.

f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

Articolo 10

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente Dispositivo si applica immediatamente e resta in vigore fino al 31 gennaio 2022.

2. Il presente dispositivo, che sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme", annulla e sostituisce il dispositivo DGSAF prot. n. 27237 del 22/11/2021 e può essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno reso necessaria l'adozione.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pierdavide Lecchini